

# MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

## REGOLAMENTO

### SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

### E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

### DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI

### MONTE DI PROCIDA



Approvato con Deliberazione della G.C. n. 30 del 18/02/2010

Modificato (barre laterali) con Deliberazione della G.C. n. 69 del 07.04.2011

PARTE PRIMA.....	7
PARTE PRIMA.....	7
ORGANIZZAZIONE.....	7
Articolo 1 – Ambito di applicazione.....	7
Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.....	7
Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.....	8
Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monte di Procida.....	8
Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monte di Procida.....	8
Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.....	8
Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.....	9
Articolo 8 – Convenzioni con altri enti.....	9
Articolo 9 – Domiciliazione.....	10
Art. 10 – Nomina periti.....	10
Art. 11- Doveri di collaborazione dei Settori comunali.....	10
Art. 12- Accesso agli atti.....	11
Art. 13 - Pratica forense.....	11
Art. 14 - Incompatibilità.....	11
PARTE SECONDA.....	12
<i>RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI.....</i>	12
<i>DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE.....</i>	12
Art. 15 – Riconoscimento professionale.....	12
Art. 16 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura e degli Avvocati esterni.....	12
Art. 17 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.....	13
Art. 18 - Compensi per mera attività di domiciliazione.....	14
Art. 19 - Liquidazione dei compensi.....	14

## PARTE PRIMA

### ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale istituito dal Comune di Monte di Procida, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 30 del 18.02.2010, per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le ipotesi in cui la rappresentanza e la difesa dell'Ente siano espletate attraverso mandato *ad litem* esclusivo a professionisti esterni ovvero associati alla Avvocatura Comunale.

#### Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Monte di Procida.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Avvocatura, ove formalmente richiesto, entro 30 gg. dalla richiesta, provvede altresì:

- Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
  - A rilasciare pareri su proposte di regolamenti e capitoli redatti dai vari Settori;
  - Ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai settori nell'ambito dei procedimenti di loro competenza;
  - A rilasciare pareri su contratti, convenzioni o provvedimenti su reclami o fatti che possono provocare una lite;
2. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale inquadrati nel settore Avvocatura con apposito provvedimento ovvero responsabili del Settore stesso;
  3. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.
  4. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
  5. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo

svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

6. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

#### Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.

1. L'Avvocato del Comune di Monte di Procida esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza.

#### Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monte di Procida.

1. Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dall'Avvocato del Comune, da personale amministrativo di supporto.
2. Il personale *de quo* è gestito dal Titolare della Avvocatura.

#### Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monte di Procida.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

#### Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale

Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica.

2. L'originale va trasmesso immediatamente all'ufficio comunale preposto **nel cui ambito è sorta la controversia** il quale, effettuata la istruttoria di competenza, propone (parere tecnico necessario), nei termini opportuni, la costituzione in giudizio ovvero soluzione gestionale ritenuta più idonea per la migliore tutela degli interessi dell'ente.

Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.

1. Il patrocinio legale del Comune di Monte di Procida da parte degli **Avvocati della Avvocatura comunale** viene svolto in via ordinaria in forza della procura generale alle liti (di cui all'art. 5) conferita a mezzo di Decreto del Sindaco assunto all'inizio di ogni mandato. Sino a quando non intervenga tale decreto il Sindaco provvede a conferire procura alle liti per ogni singola lite.

2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale attraverso la Avvocatura Comunale è articolato nel modo seguente:

- a) in caso di resistenza in giudizio, il Funzionario competente della materia nel cui ambito si è generato il contenzioso, a seguito di ricezione dell'atto giudiziario, propone costituzione o meno nel giudizio (**parere tecnico necessario**), formalizzandone proposta sulla quale va espresso parere della Avvocatura. La Giunta delibera la costituzione in giudizio demandando al funzionario preposto la adozione degli atti consequenziali;

- b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Funzionario competente della materia nel cui ambito si è generata la lesione del bene, propone (**parere tecnico necessario**) l'azione alla Giunta. Su questa la Avvocatura rilascia parere in merito. La Giunta delibera l'avvio dell'azione demandando al funzionario preposto la adozione degli atti consequenziali;

3. **Caso di incarichi a legali Esterni** Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività, o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio, la Giunta Comunale, su proposta / parere della Avvocatura, potrà affidare il mandato *ad litem* in via esclusiva ad uno o più legali del libero foro specialisti del settore ovvero potrà associare uno o più avvocati libero professionisti, specialisti nel settore agli avvocati dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 8 – Convenzioni con altri enti.

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali

spettanti agli avvocati.

2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Monte di Procida e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

Articolo 9 – Domiciliazione.

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Napoli a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 9 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Napoli, con determinazione dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene meramente eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato Comunale designato per la trattazione del contenzioso.

Art. 10 – Nomina periti.

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Funzionario competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati con provvedimento del Funzionario.
3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può chiedere direttamente al Funzionario al cui interno è generato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico *intuitu personae*.

Art. 11- Doveri di collaborazione dei Settori comunali.

1. Gli uffici comunali, nell'ambito della gestione delle materie di competenza, devono fornire formale indicazione (**parere tecnico necessario**) circa l'azione giudiziaria/costituzione in giudizio, propedeutica alla fase processuale da attivarsi con delibera di Giunta.
2. I singoli Settori Comunali sono tenuti ad attenersi al presente Regolamento per quanto di competenza. Devono fornire

all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, eventuali chiarimenti, notizie, documenti, provvedimenti e quant'altro necessario per gli adempimenti di competenza.

3. Il Direttore Generale (in mancanza il Segretario Comunale) è chiamato a misurare, verificare e sanzionare nei modi consentiti (anche nell'ambito delle valutazioni di risultato), comportamenti che violano il dovere di reciproca collaborazione.

Art. 12- Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 13 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti è fatta dal Funzionario Responsabile del Settore in cui è inserita organizzativamente la Avvocatura. I praticanti scelti dovranno sottoscrivere apposito disciplinare. La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, dovrà essere espletata con regolare ed assidua frequenza presso la sede della stessa Avvocatura e sarà sottoposta ai previsti controlli da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nel cui registro il praticante ammesso alla frequenza dovrà tempestivamente iscriversi. Per le specifiche esigenze di Servizio l'Avvocatura potrà appositamente delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.
2. La pratica forense avverrà senza alcun onere a carico del Comune di Monte di Procida fatta salva la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento della pratica forense, l'eventuale previsione di rimborsi spese mensili documentate e un eventuale rimborso forfetario simbolico da stabilirsi con specifico atto della Giunta Comunale su proposta del Responsabile della Avvocatura Comunale.
3. La pratica forense avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa; non può dare luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo né atipico, non attribuisce alcun titolo per l'ammissione alla carriera del ruolo legale né negli altri ruoli organici dell'Ente, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Art. 14 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

## PARTE SECONDA

### **RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE**

Art. 15 – Riconoscimento professionale.

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.
3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14/09/2000 e stabiliti negli articoli sotto riportati, vengono corrisposti agli addetti avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti Avvocati nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

Art. 16 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura e degli Avvocati esterni

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 agli **avvocati dell'avvocatura comunale**, in aggiunta alle voci retributive (tabellari e di posizione/risultato), spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.

Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.

I compensi professionali sono commisurati in base a minimi tariffari di cui al regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e decurtati del 25 % per la parte relativa agli onorari. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'ente, il giudice

abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.

Tuttavia in caso di sentenza favorevole all'Ente e contestuale soccombenza integrale o parziale della controparte, l'Ente corrisponderà all'avvocato dipendente esclusivamente i diritti e gli onorari liquidati dal Giudicante.

Concluso il procedimento, la Giunta prende atto degli esiti e dispone attraverso l'ufficio di competenza (cui compete la predisposizione degli stipendi), la fase di liquidazione delle spettanze dovute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, in caso di esito favorevole del giudizio.

Del pari eventuali spese di giudizio da corrispondere alla controparte seguiranno le procedure di cui al D. Lgs. 267/2000.

2. le spese da sostenersi saranno oggetto di prenotazione in sede di Delibera di incarico da parte della Giunta e successivamente impegnate e liquidate, con mandato all'economista comunale per la pronta liquidazione previa rendicontazione, a favore della Avvocatura Comunale.

2. Per i compensi professionali ad **Avvocati esterni** valgono le regole che seguono:

a) per i giudizi di competenza del Giudice di Pace, la Giunta determinerà l'importo *forfetario* da corrispondere in caso di esito sfavorevole del giudizio, mentre in caso di esito favorevole, il procuratore dell'Ente, dichiaratosi anticipatario, troverà soddisfazione negli importi relativi alle spese legali per come liquidati dal giudicante.

b) per gli altri giudizi diversi da quelli di cui sopra, i compensi dovranno essere commisurati in base a minimi tariffari di cui al regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e decurtati del 25 % per la parte relativa agli onorari. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo i minimi tariffari decurtati del 25 % per la parte relativa agli onorari.

c) In casi eccezionali di particolare importanza valutata la natura, la complessità, la gravità, la rilevanza economica della causa la Giunta con propria Delibera potrà affidare incarico fiduciario in totale deroga ai parametri sopra descritti dovendosi comunque prevedere, in caso di esito negativo del giudizio, la diminuzione del 30% della parcella per come determinata e verificata.

**b) + c)** In caso di ricorso a legali esterni, in coerenza della Delibera di Consiglio Comunale 50/2010, l'incarico esterno dovrà essere preceduto dalla acquisizione di un preventivo di spesa relativo agli onorari, alle competenze – con puntuale riferimento alle tariffe professionali applicate - nonché alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso ai fini di predisporre un'adeguata copertura finanziaria, così scadenzata:

- All'incarico, un impegno di spesa a copertura finanziaria della prima fase del giudizio (costituzione in giudizio) in misura non minore al 25% del preventivo;

- Di seguito, successivi provvedimenti di copertura finanziaria (nei limiti del massimo del preventivo già comunicato), da adottarsi previa comunicazione del legale, sullo stato di avanzamento dell'incarico.

Art. 17 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad

Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, si applicano i principi sopra enunciati correlando i compensi alla attività effettivamente svolta dai legali associati.

Art. 18 - Compensi per mera attività di domiciliazione.

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.

Art. 19 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale nell'espletamento degli incarichi, determinati secondo quanto disposto dal giudice o secondo quanto innanzi indicato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati dal Servizio cui compete la predisposizione degli stipendi, con propria determinazione, e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2. In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa.

3. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.